



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 26 MAGGIO 2026**

Riunione del 18.05.2026

Avv. Claudio Cutrera - Presidente

Avv. Antonio Amato – Componente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

**CSA 12.25.26 – Reclamo della S.S. TEAM VOLLEY MESSINA SSD ARL in persona del Presidente p.t., avverso il C.U. del Giudice Sportivo Territoriale CT Messina n. 20 del 07 Maggio 2026 – gara n 3185 26/4/26**

\*\*\*\*\*

Con C.U. n. 20 del 07 Maggio 2026 il Giudice Sportivo Territoriale CT Messina, con riferimento alla gara di Campionato Under 13 Maschile n. 3185 del 26/03/2026 tra Peloro Volley e Team Volley Messina, deliberava di assegnare la sconfitta per entrambe le squadre con il punteggio più sfavorevole di 3-0, di comminare la multa di € 60,00 alla Società Peloro Volley A.S.D. (18.087.0330) e di trasmettere gli atti alla Procura Federale ritenendo che, dall'esame degli atti acquisiti, potessero emergere profili eccedenti la competenza del Giudice Sportivo Territoriale.

Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo il Sodalizio TEAM VOLLEY MESSINA S.S.D. A R.L. (Codice affiliazione: 18.087.0377), a mezzo del difensore nominato Avv. Massimo Mastroeni, sostanzialmente lamentando:

- L'erronea applicazione delle norme regolamentari e l'assenza di responsabilità della squadra ospite, atteso che il provvedimento impugnato aveva equiparato le responsabilità della squadra ospitante e della squadra ospite, quando invece la normativa federale e i principi generali dell'ordinamento sportivo attribuiscono obblighi e doveri differenziati, come previsto dall'Art. 34 della Circolare di Indizione dei Campionati Territoriali 2025/2026, richiamato dal Giudice Sportivo, che dispone espressamente: *"Qualora la Società ospitante non dovesse presentare un Arbitro Associato, la gara non potrà essere disputata"* e dell'art. 13 del Regolamento Gare che stabilisce che *"Gli affiliati hanno l'obbligo di disputare le gare in un campo omologato dalla FIPAV"* e l'art. 14, comma 2, vieta *"arbitrari spostamenti di campo da parte delle squadre ospitanti"*;
- la buona fede e legittimo affidamento della Team Volley Messina circa la regolarità delle comunicazioni ricevute dalla società ospitante, sulla base della base dello scambio dei messaggi



interventato tra i due sodalizi, laddove l'ospitata avrebbe ricevuto rassicurazioni circa la disponibilità del campo alternativo, nella ragionevole convinzione che la società ospitante avesse assolto i propri obblighi procedurali verso gli organi federali;

- l'inesistenza di un "preventivo accordo" riconducibile alla Team Volley Messina che non avrebbe mai "concordato" alcunché, limitandosi a prendere atto della comunicazione unilaterale della società ospitante circa il cambio di impianto, quali circostanze che non possono integrare un accordo tra le parti;
- l'assenza di colpa della Team Volley Messina in ordine alla designazione arbitrale in quanto la società ospitata non può essere ritenuta responsabile di quanto dichiarato a referto da tesserati di altre squadre;
- la mancata conoscenza dello stato di omologazione dell'impianto da parte della società reclamante ed il suo legittimo affidamento sulla circostanza che il campo fosse omologato, non avendo peraltro a disposizione alcuna banca dati, il tutto nella ragionevole convinzione che la Federazione avesse verificato la regolarità dell'impianto, anche in considerazione del fatto che altre gare disputate nello stesso impianto erano state omologate senza rilievi;
- l'omesso intervento del Commissario di Campo e la conseguente violazione del contraddittorio per non aver partecipato alla redazione del verbale;
- la violazione del principio di proporzionalità della sanzione in ragione della tutela dell'interesse dei minori;
- l'incomprensibile programmazione di tre partite contemporanee presso lo stesso impianto – Responsabilità organizzativa federale, quale circostanza oggettivamente impossibile dal punto di vista organizzativo che ha verosimilmente determinato la necessità per la Peloro Volley di individuare un impianto alternativo;
- la violazione del principio di tassatività in relazione alla rimessione degli atti alla Procura Federale.

\*\*\*\*\*

All'udienza tenutasi il 18.05.2026 innanzi a questa Corte, risultava collegato, in modalità videoconferenza, l'Avv. Massimo Mastroeni per la società reclamante, mentre nessuno risultava collegato per la società Peloro Volley.

L'Avv. Massimo Mastroeni insisteva nel contenuto tutto del proposto reclamo ed in particolare, preliminarmente, insisteva nelle richieste istruttorie già formulate, con riguardo alla richiesta di informativa circa l'omologazione di altre gare svoltesi nella struttura oggi in questione.

Insisteva anche nella richiesta relativa al mancato riconoscimento, in termini di premiazione, del titolo provinciale conseguito sul campo e ciò nell'interesse dei giovani atleti della società reclamante.

La Corte si riservava di decidere.



\*\*\*\*\*

Preliminarmente questa Corte, in merito alle richieste istruttorie formulate dal sodalizio reclamante, ritiene di rigettarle perché ininfluenti ai fini del decidere.

Tutti gli elementi di prova già acquisiti agli atti del procedimento, infatti, consentono di pronunciarsi sul proposto reclamo.

Nel merito, questa Corte ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento.

Infatti, a seguito di un attento esame del provvedimento impugnato, si rileva come lo stesso non meriti censura atteso che il Giudice territoriale, sulla base di una corretta ricostruzione dei fatti, ha conseguentemente applicato le sanzioni previste dal Regolamento Gare di cui all'art. 23 comma 5.

In proposito, risultano essere non condivisibili le doglianze formulate dal sodalizio reclamante, in quanto lo stesso, a prescindere da eventuali interlocuzioni e presunte conferme avute per le vie brevi con il responsabile del sodalizio ospitante, aveva il preciso onere di attivarsi per verificare direttamente e preliminarmente se lo spostamento del campo gara fosse stato comunicato agli uffici federali di competenza e da questi ultimi autorizzato.

Dagli atti acquisiti in giudizio risulta che sulla piattaforma web [www.portalefipav.net](http://www.portalefipav.net), utilizzata per la gestione dei campionati, non risultava essere stata mai inserita una richiesta di spostamento di impianto di gioco per la gara in essere.

Tale adempimento è certamente a esclusivo carico della società ospitante, ma la squadra ospite è comunque tenuta a verificare che lo spostamento sia stato autorizzato e ciò proprio al fine di non incorrere nelle conseguenti sanzioni applicabili in caso di mancata presenza nell'impianto di gioco effettivamente designato per la relativa gara.

Sul punto, appare esaustiva anche la relazione del Commissario di Campo Sig. Roberto Guarneri, acquisita agli atti, che confermava testualmente: *".... in data 26/04/2026 alle ore 09,00 mi recavo presso la Palestra Sc. Media "EVEMERO" sita in Via Caratozzolo - Ganzirri (ME) ma invece di trovare le squadre della gara n. 3185 U13M in programma alle ore 10,00 trovavo sul campo di gioco altre due squadre di una gara precedente che stavano facendo il riscaldamento pre-gara, quindi attendevo lo svolgimento della stessa in attesa di vedere le squadre della gara che avrei dovuto visionare ma nessuno delle due squadre si è mai presentata sul campo di gara e pertanto alle ore 11,30 circa quando finiva la gara che impegnava il campo andavo via dall'impianto avvertendo telefonicamente il Presidente Territoriale che stava sopraggiungendo per effettuare la premiazione. Faccio notare che provavo a contattare il dirigente di casa senza fortuna e quando lo stesso mi richiamava apprendevo che la gara era stata disputata su altro campo previa accordo verbale tra le società. Per completezza*



*d'informazione comunico anche che essendo il responsabile della COGT non solo non ho ricevuto nessuna comunicazione né ufficiale né ufficioso dello spostamento della gara su altro impianto ma neanche che la gara in questione è stata disputata su un campo non omologato dalla Fipav.”.*

In proposito si precisa che la relazione del Commissario di Campo risulta essere un documento, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, che non necessita di un contraddittorio, atteso il suo valore ufficiale che può essere utilizzato dalla Federazione proprio per decidere su eventuali sanzioni, reclami o altre controversie.

In tale contesto non possono essere opposti alla Fipav, a prescindere dalla loro corretta qualificazione, eventuali comunicazioni informali o presunti accordi o adesioni a richieste del sodalizio ospitante, in quanto lo spostamento di un campo gara è soggetto a determinate procedure tipiche federali rispetto alle quali i sodalizi non possono sottrarsi, né può essere invocato un legittimo affidamento su eventuali dichiarazioni o comunicazioni ricevute.

Nella sostanza se il sodalizio reclamante si fosse presentato presso il campo di gara ufficiale, non sarebbe incorso nelle sanzioni allo stesso irrogate dal Giudice Territoriale che, conseguentemente, risultano essere legittime e incensurabili.

Ciò precisato, per le suesposte ragioni, le ulteriori doglianze del sodalizio reclamante, in merito all'assenza di colpa in ordine alla designazione arbitrale, alla mancata conoscenza dello stato di omologazione dell'impianto, all'omesso intervento del Commissario di Campo (peraltro regolarmente presente nel campo gara designato), alla violazione del principio di proporzionalità della sanzione in ragione della tutela dell'interesse dei minori, alla incomprensibile programmazione di tre partite contemporanee presso lo stesso impianto, appaiono in tutta evidenza irrilevanti ai fini del decidere, dovendo le stesse essere semmai valutate dagli organi federali a ciò deputati a seguito della trasmissione degli atti correttamente operata dal Giudice territoriale a mente dell'articolo 21 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

Si comunichi.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 26/05/2026